



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Antiriciclaggio, test di adattamento alle Regole Tecniche del CNDCEC:
le regole organizzative l'autovalutazione del rischio e le novità
sull'adeguata verifica del cliente

Superamento dei formalismi con obblighi a carico delle imprese
nell'individuazione del titolare effettivo e l'attenzione alle persone
politicamente esposte.

Dott. Antonio Fortarezza

Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

Introduzione

Identificazione e verifica dell'identità del titolare effettivo

Dal
29/12/2007
al
3/07/2017

Art. 19,
comma 1,
lettera b.

Identificare

Verificare

Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo.

Dal
4/07/2017

Art. 19,
comma 1,
lettera b.

Identificare

Art. 19,
comma 1,
lettera a.

Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo.

Verificare

Art. 19,
comma 1,
lettera b.

la verifica dell'identità, del titolare effettivo richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze.


Dal
23/07/19

**REGOLE
TECNICHE
CNDCEC**

IDENTIFICAZIONE

Identificazione
del titolare
effettivo
mediante
acquisizione della
dichiarazione
scritta da parte
del cliente

Le modalità di adempimento previste dall'art. 19 del D.Lgs. 231/2007



Titolare effettivo

In questo sistema ora ognuno ha le proprie responsabilità ed il cliente ne ha più di tutti

Il nuovo sistema si basa su:

Obbligo dei clienti di **fornire** per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate.

Cambio di rotta sulla falsa dichiarazione del cliente: da contravvenzione a **delitto** quindi da arresto a **reclusione**.

Obbligo degli enti di **individuare** e conservare il proprio titolare effettivo (...informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva dice il legislatore...)


Obbligo degli enti di **comunicare** le informazioni relative ai propri titolari effettivi, al Registro delle Imprese.

Organizzazione

La prima fonte di informazioni per l'intero sistema è il cliente

CNDCEC
Regole Tecniche
Linee Guida

La richiesta dei dati al cliente per svolgere l'adeguata verifica



Dal 4/7/2017 obbligo del cliente di acquisire i dati della propria titolarità effettiva

Art. 22, comma 1, e
comma 5, D.lgs.
231/2007

Le imprese con personalità giuridica, le persone giuridiche private e i trust, ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, **informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva.**

Art. 22, comma 3,
D.lgs. 231/2007

Le informazioni **sono acquisite, a cura degli amministratori**, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci **e da ogni altro dato a loro disposizione.**

Art. 22, comma 3, e
comma 5, D.lgs.
231/2007

Nel caso di dubbi gli amministratori richiedono i dati del titolare effettivo ai soci. **L'inerzia o il rifiuto dei soci di fornire i dati** del titolare effettivo rende non esercitabile il diritto di voto.

Art. 55, comma 2,
D.lgs. 231/2007

L'amministratore che **acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere** sul titolare effettivo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.



Organi di controllo (Sindaci etc) – Assemblee straordinarie (Notaio)

Dal 4/7/2017 obbligo del cliente di acquisire i dati della propria titolarità effettiva

Dal 4/07/2017
Il titolare
effettivo o i
titolari effettivi
in tutti gli enti
dovranno
sempre essere
individuati


(non esiste più
l'eventuale
titolare
effettivo)

Gli amministratori di
enti con personalità
giuridica (quotati o
non quotati,
controllati da enti
pubblici o da altre
entità giuridiche

DEVONO CONOSCERE
MOLTO BENE LE
MODALITA' PER
INDIVIDUARE IL LORO
TITOLARE EFFETTIVO O I
LORO TITOLARI
EFFETTIVI

Dal 4/7/2017 obbligo del cliente di acquisire i dati della propria titolarità effettiva

In questi casi, **ma non solo**, per l'amministratore della società, è opportuno che richieda i dati al socio se vuole evitare le responsabilità penali previste dal D.Lgs. 231/2007 e quella prevista dall'art. 2636 c.c. sulla formazione della volontà nelle delibere assembleari



Grande attenzione per gli Organi di controllo (Sindaci etc)

Dal 4/7/2017 obbligo di conservazione dei dati del titolare effettivo da parte del cliente e relative sanzioni

Modalità di conservazione da parte del cliente dei dati relativi alla propria titolarità effettiva

Cosa e come conservare

CAPO II
Obblighi di
conservazione

Art. 31 D.Lgs. 231/2007 Obbligo di Conservazione
Art. 32 D.Lgs. 231/2007 Modalità di conservazione

Sanzioni per il cliente che viola gli obblighi di conservazione dei dati del titolare effettivo

Art. 55, comma 2,
D.lgs. 231/2007

Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione **acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere** sul titolare effettivo, ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Art. 57, comma 1 e 2,
D.lgs. 231/2007

Ai soggetti che **non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati**, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a 50.000 euro

Obbligo del cliente di comunicare i dati del titolare effettivo al Registro delle Imprese (29/10/2019 non ancora istituito)

Imprese con personalità giuridica, fondazioni, associazioni e altre istituzioni con personalità giuridica

Art. 21, comma 1,
D.lgs. 231/2007

Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione ad accesso riservato.

Trust

Art. 21, comma 3,
D.lgs. 231/2007

I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 gennaio 1986 n. 917, sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione.

Alcune indicazioni

- ✓ Trust in cui il trustee sia in Italia
- ✓ Trust che hanno un codice fiscale
- ✓ Trust in cui almeno un disponente ed un beneficiario sia in Italia
- ✓ Trust in cui il guardiano o altra figura analoga sia in Italia
- ✓ Trust che abbia immobili o altre attività in Italia
- ✓ Trust che abbia una capacità reddituale anche solo potenziale per i beneficiari italiani
- ✓etc etc.. In progress

Alcuni paesi membri dell'UE in cui non è stato ancora implementato il registro dei titolari effettivi (previsto in Italia dal D.Lgs. 90/2017 fin dal 4/7/2017)



Cipro

Croazia

Italia

Lituania

Romania

Slovacchia

Ungheria

Titolare effettivo, veicoli societari, la loro localizzazione e l'obbligo di astensione

In base al diverso livello di rischio da gestire **può essere necessario conservare alcune evidenze:**

Art. 18, comma 1,
lettera b) D.lgs.
231/2007

Adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, **l'assetto proprietario e di controllo del cliente**

Art. 19 D.lgs.
231/2007

Riscontro della veridicità dei dati forniti dal cliente, laddove, in relazione ad essi, **sussistano dubbi, incertezze o incongruenze**, mediante accesso al sistema per la prevenzione del furto d'identità o attraverso il ricorso a fonti affidabili e indipendenti

Nei casi in cui l'assetto proprietario e di controllo dell'ente non è agilmente individuabile, la norma prevede misure supplementari di conoscenza da esercitare o attraverso i dati forniti dal cliente o attraverso fonti affidabili e indipendenti

Titolare effettivo, veicoli societari, la loro localizzazione e l'obbligo di astensione


E' la legge che stabilisce l'astensione in questi casi, non il destinatario Art 42, comma 2

Obbligo di astensione o di cessazione della prestazione in cui siano, direttamente o indirettamente, parte:

- ✓ Società fiduciarie
- ✓ Trust
- ✓ Società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi **sede in Paesi terzi ad alto rischio.**

Obbligo di astensione anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, **di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.**

Riscontro della veridicità dei dati forniti dal cliente, laddove, in relazione ad essi, **sussistano dubbi, incertezze o incongruenze.**



Titolare effettivo

Chi è il titolare effettivo?

La persona fisica o le persone fisiche, **diverse dal cliente**, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;

NB
E' sempre una o più persone fisiche

Come si identifica il titolare effettivo?

Chiedo al cliente che mi deve fornire i dati sotto la sua responsabilità (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale)

NB
Non è obbligatorio ad acquisire copia del documento di identità del titolare effettivo

Come si individua il titolare effettivo?

Ci sono dei criteri legali per individuare il titolare effettivo

NB
Criteri che devono per legge essere conosciuti anche dal cliente

Posso consultare un pubblico registro per identificare il titolare effettivo?

Da luglio
2019



Nelle ipotesi in cui sia possibile identificare il titolare effettivo tramite la consultazione di pubblici registri, quest'ultima **non può ritenersi una modalità sufficiente** ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo, in quanto si tratta di uno strumento previsto a supporto e non in sostituzione degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica.

Ad ogni modo, dall'obbligo giuridico di comunicazione posto a carico del cliente dall'art. 22 del d.lgs. 231/2007 discende una valenza generale del **principio di affidabilità**.

Anche nei casi
di rischio basso



Identificazione del titolare effettivo mediante acquisizione della **dichiarazione resa dal cliente ai sensi dell'art. 22** del d.lgs. 231/2007;

Titolare effettivo

E' possibile che un cliente diverso da una persona fisica (società, cooperativa, società partecipata dallo stato provincie comuni, associazione, condominio, parrocchia, società quotata, comune, provincia, regione, banca) mi dica che non c'è il titolare effettivo?

NO

Dal 4/7/2017 negli enti diversi dalle persone fisiche vi sarà sempre uno o più titolari effettivi

Un cliente potrebbe rifiutarsi di fornirmi i dati del titolare effettivo?

Nel caso in cui alla mia richiesta di fornire i dati si rifiuti di fornirli, non è possibile svolgere la prestazione e si deve valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta

Criteri legali per individuare il titolare effettivo

SOCIETA' DI CAPIATLI

- Spa
- Srl
- Srl unipersonale
- Srl semplificata
- Sapa

- costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Criterion residuale

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

Criteria legali per individuare il titolare effettivo

PERSONA GIURIDICA PRIVATA

Dpr. 361/2000

- Associazioni
- Fondazioni
- Altre istituzioni

Con personalità
giuridica iscritte al
registro delle
persone giuridiche
istituito presso le
prefetture

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono **cumulativamente individuati**, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Questo criterio specifico si applica esclusivamente ai soggetti previsti (ad esempio non rientrano in tale regola le associazioni senza personalità giuridica)

Criteri legali per individuare il titolare effettivo

TRUST

Cumulativamente:

- identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari
- identità del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, identità, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari
- identità delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust
- identità di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Criteri legali per individuare il titolare effettivo

ALTRI SOGGETTI PERSONE NON FISCHE

- Società di persone
- Cooperative
- Consorzi
- Enti no profit
- Etc

→ Criterio residuale

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.


Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.



Partecipazioni i pubbliche




Articolo 9 (Gestione delle partecipazioni pubbliche)

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di gestione delle partecipazioni pubbliche.

I soggetti deputati a esercitare i **diritti dell'azionista** dipendono dall'ente titolare delle partecipazioni:

- il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale, per le partecipazioni statali (**comma 1**)³⁵;
- il soggetto a tal fine individuato dalla legge della regione che detiene le partecipazioni stesse, per le partecipazioni regionali (**comma 2**)³⁶;
- il sindaco o il presidente o un loro delegato, per le partecipazioni degli enti locali (**comma 3**);
- l'organo amministrativo dell'ente, per le partecipazioni detenute da soggetti diversi da quelli sopra menzionati (**comma 4**).



8) Società controllate (o partecipate) dallo Stato

Qualora lo Stato partecipi per oltre il 25% i diritti del socio pubblico sono esercitati dal MEF³⁵. Ne consegue che, salvo situazioni particolari, per la quota pubblica risulterà titolare effettivo il Ministro dell'economia e delle finanze; salvo ipotesi in cui sia ipotizzabile una cogestione, il titolare della partecipazione sarà il Ministro pro-tempore del MEF.

Alcuni esempi sul titolare effettivo contenuti nelle Linee Guide 2019

Società di capitali con proprietà diretta e indiretta delle quote

L'indicazione della titolarità effettiva diretta di una società di capitali è riferita alla titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale della stessa e detenuta da una o più persone fisiche. Di contro, l'indicazione di proprietà indiretta è fornita dalla titolarità di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale posseduto per il tramite di una società controllante, una fiduciaria o per interposta persona.

Nel caso in cui più soggetti persone fisiche detengano oltre il 25% delle quote, tutti saranno titolari effettivi anche qualora un solo soggetto detenga la maggioranza assoluta.

Pegno e usufrutto su quote o azioni

Nei casi in cui le azioni o quote siano detenute in usufrutto o date in pegno, in percentuale superiore al 25%, i titolari effettivi risultano:

- coloro che hanno la piena disponibilità delle quote o delle azioni (non concesse in usufrutto o in pegno) per ammontari superiori al 25%;
- nel caso di quote o azioni detenute da un soggetto persona fisica per ammontare superiore al 25% concesse in usufrutto (o date in pegno), **sia l'usufruttuario** (o il creditore pignoratizio) **sia il nudo proprietario**.

Alcuni esempi sul titolare effettivo contenuti nelle Linee Guide 2019

Società partecipata attraverso fiduciaria

Una società italiana (Zeta srl) è partecipata da una fiduciaria che gestisce tale partecipazione del 50% per conto di un cliente persona fisica. Gli altri soci sono 5 persone fisiche che detengono il 10% cadauno della società. La fiduciaria è tenuta a rivelare al soggetto obbligato i dati che consentano allo stesso di conoscere il socio persona fisica (fiduciante) proprietario reale della partecipazione e quindi titolare effettivo.

Casi di controllo


Nei casi in cui l'assetto proprietario non consenta di determinare direttamente il (i) titolare (titolari) effettivo (effettivi), tale individuazione si dovrà effettuare qualificando titolare effettivo la persona che controlla la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria o i voti sufficienti per una influenza dominante in detta assemblea attraverso una società o altro ente o veicolo societario comunque denominato, fiduciaria o per interposta persona.

Nei casi di società sottoposte a catene di controllo sarà necessario individuare la (le) persona (persone) fisica (fisiche) che controllano la società attraverso una partecipazione rilevante ai fini del controllo.

Nei casi di società che hanno affidato la gestione di partecipazioni a società fiduciarie sarà necessario chiedere all'amministratore della fiduciaria il nominativo del(i) fiduciante(i) onde individuare fra gli stessi gli eventuali titolari effettivi della società partecipata.

Alcuni esempi sul titolare effettivo contenuti nelle Linee Guide 2019

Casi di controllo




I titolari effettivi di Alfa risultano essere:

- il socio unico della srl "D"
- e le persone fisiche "E" ed "F"


Alcuni esempi sul titolare effettivo contenuti nelle Linee Guide 2019

Casi di controllo



Alcuni esempi sul titolare effettivo contenuti nelle Linee Guide 2019

Casi di controllo



Titolari effettivi risultano:
I MEMBRI DEL CDA DELLA SOCIETA' "ALFA" dotati di rappresentanza

NB NB NB

Nelle situazioni in cui l'esecutore evidenzi una particolare soggezione della controllata alle direttive della controllante il soggetto obbligato dovrà valutare la possibilità di individuare quali titolari effettivi i componenti del cda della controllante dotati di poteri di rappresentanza.

Alcuni esempi sul titolare effettivo contenuti nelle Linee Guide 2019

Società sottoposta a liquidazione giudiziale

Nel caso di società sottoposta a liquidazione giudiziale il curatore può ritenersi **quale mero esecutore della procedura**; la figura del titolare effettivo (o dei titolari effettivi) va invece ricercata in seno alla società sottoposta alla procedura, attraverso i criteri di cui all'art. 20 del Decreto.

ORA E' TUTTO PIU'
CHIARO: IL CURATORE
NON E' IL TITOLARE
EFFETTIVO

Inoltre in questa
esemplificazione
nelle Linee
Guide, è emerso
che:

Se un Commercialista (e non sta svolgendo l'incarico di curatore) riceve dalla procedura un incarico si ritiene che la sua nomina rivesta, in ultima analisi, natura e derivazione giudiziale, Conseguentemente, ai fini della adeguata verifica, è possibile riferirsi alla Regola Tecnica n. 2.1 considerando la prestazione del soggetto obbligato quale "prestazione a rischio non significativo.

Il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria.

Persona politicamente esposta

Persone politicamente esposte

La legge ci dice
ATTENZIONE

A qualunque livello si incroci una PEP (cliente, esecutore, socio, titolare effettivo, **controparte**) o suoi familiari etc, la normativa nazionale ed internazionale dice ai destinatari di essere più attenti

Situazione prevista dal D.lgs. 231/2007 ad alto rischio

Adeguaata verifica



Art. 24, D.lgs. 231/2007

Adeguaata verifica rafforzata

Informazioni sullo scopo



Art. 18, comma1, lettera c), D.lgs. 231/2007

Tra l'altro...situazione economico-patrimoniale del cliente

Controllo costante



Art. 18, comma1, lettera d), D.lgs. 231/2007

Tra l'altro....provenienza dei fondi

Persona politicamente esposta

Chi è?

Le persone fisiche che **occupano** o **hanno cessato di occupare da meno di un anno** importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami

Se la carica è cessata da oltre un anno VALUTARE SE ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

- Presidente della Repubblica e del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
- direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

Persone politicamente esposte

Sono familiari di persone politicamente esposte:

- i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

- le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
- le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;



Il professionista fa leva sulla collaborazione dello stesso cliente nel fornire dati utili per chiarire la propria posizione e disegnare la rete di relazioni familiari e d'affari.

Il concetto di titolarità effettiva congiunta si riferisce evidentemente non a tutti i casi in cui una PPE sia socio in affari con uno o più soggetti non PPE, ma solo ai casi in cui lo status di persona politicamente esposta di questi ultimi ricorra per effetto, appunto, della titolarità congiunta, da determinarsi secondo le indicazioni fornite dal d.lgs. 231/2007, di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari con taluno dei soggetti titolari delle cariche pubbliche indicate dal legislatore.

La qualifica di persona politicamente esposta rileva esclusivamente quando il soggetto agisce in qualità di privato.

Grazie per l'attenzione